|  |  |
| --- | --- |
| **Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi (art. 8*a* cpv. 3 lett. d LEF)** | ***Da compilare in stampatello - vedasi istruzioni sul retro***  ***Riservato all’ufficio auszufüllen*** |
| ***Durch das Amt auszufüllen***  Ricevuta il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Esecuzione n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Debitore *(cognome e nome o ditta; indirizzo; NAP luogo)*        Per informazioni  *N. di telefono o indirizzo e-mail*      ¨ | *Indirizzo dell’ufficio d’esecuzione* |
| Creditore *(cognome e nome o ditta; indirizzo; NAP luogo)* |  |
|  |
| Rappresentante del creditore  *(cognome e nome o ditta; indirizzo; NAP luogo)* |
|  |
| **Domanda di non dar notizia della seguente esecuzione:**  *Esecuzione/n.° del precetto esecutivo*  *notificato il* | |
| Il richiedente dichiara di ritenere ingiustificata la summenzionata **esecuzione** e di aver fatto **opposizione** contro il precetto esecutivo. Dichiara inoltre di non essere a conoscenza né di alcuna domanda di eliminazione dell’opposizione (rigetto dell’opposizione) né di alcuna azione di accertamento relativa all’esecuzione summenzionata.  Tale richiesta può essere presentata **al più presto** **3 mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo**. Le domande premature possono essere respinte dietro pagamento.  Dopo la ricezione della domanda, l’ufficio invita il creditore a dichiarare entro 20 giorni se ha presentato una domanda di rigetto dell’opposizione oppure promosso un’azione giudiziaria. Se non è il caso (o in mancanza di tale dichiarazione), la domanda è approvata e non verrà più data notizia della summenzionata esecuzione a terzi. Se il creditore presenta successivamente una domanda di rigetto dell’opposizione oppure un’azione di accertamento e ne informa l’ufficio, sarà nuovamente data notizia dell’esecuzione a terzi.  Secondo l’articolo 12b OTLEF la tassa forfettaria per tale domanda ammonta a **CHF 40.-** e comprende anche eventuali spese dell’ufficio. La tassa è dovuta a prescindere dall’approvazione o dal rifiuto della domanda. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Osservazioni | Data e  firma del richiedente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Form 2** **Fak** BJ/OASchKG V1.0 2018 i

**Indicazioni legali[[1]](#footnote-1)**

[**Art. 8*a***](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a8a) **LEF** [**E. Verbali e registri / 2. Consultazione**](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a8a)

1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

2 Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:

a. nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;

b. per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito;

c. per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione

d. per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.

4 Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.

[**Art. 17 cpv. 1-3 LEF  
M. Ricorso / 1. All’autorità di vigilanza**](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a17)

1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.[1](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#fn-#a17-1)

2 Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

**Art. 12*b* OTLEF**

*[Versione italiana disponibile da dicembre 2019]*

1. In vigore dal 1° gennaio 2019. [↑](#footnote-ref-1)